



ID 16218

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1417/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 841 /DA del 25 OTT 2018

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n° 20 del 30/04/18 - Matafù Carmelo. Giudizio Misiti+19/Cas. - Tribunale di Messina.

**Premesso:**

**Che** è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Misiti+19 dinanzi al Tribunale di Messina;

**Che** con determina commissariale n° 106/AL del 18/01/2011 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 1383/11 reimp. al n. 566/18 per € 2.000,00;

**Che** il giudizio si è concluso con la sentenza n° 4179/12 del 05/10/2012;

**Considerato** che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 20 del 30/04/18 per l'importo di € 2.392,00 oltre IVA a saldo delle competenze dovute;

**Che** per poter liquidare la sopra menzionata fattura occorre impegnare la somma di € 392,00, oltre IVA;

**Vista** la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928 del 17.10.2018;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29/12/2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

**Accertato** che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**D E C R E T A**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico all'avv. Matafù Carmelo di costituirsi nel giudizio promosso da Misiti+19 dinanzi alla Tribunale di Messina;
- **Impegnare** la somma di € 392,00, oltre IVA sul cap. 42 del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la relativa capacità;
- **Liquidare** la fattura n° 20 del 30/04/18, che si allega in copia, dell'importo di € 2.392,00 oltre IVA e al lordo della r.a. all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo*

*Antonino Caminiti*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3198 Atto 841 del 2018

Importo € 478,26

Disponibilità Cap. 42 Bil. 2018

Messina 30-10-18

*Il Finanziario*

Visto:

*Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi*

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08063140019**  
 Progressivo di invio: **C000000NW7**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**  
 Telefono del trasmittente: **0114407589**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01224840833**  
 Codice fiscale: **MTFCML57P30E571C**  
 Nome: **Carmelo**  
 Cognome: **Matafu'**  
 Titolo: **Avvocato**  
 Albo professionale di appartenenza: **Ordine Avvocati Messina**  
 Provincia di competenza dell'Albo: **ME**  
 Numero iscrizione all'Albo: **946**  
 Data iscrizione all'Albo: **1985-03-02** (02 Marzo 1985)  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Viale S. Martino**  
 Numero civico: **146**  
 CAP: **98123**  
 Comune: **MESSINA**  
 Provincia: **ME**  
 Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090694001**  
 Fax: **090691648**  
 E-mail: **carmelo.matafu@gmail.com**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**  
 Codice Fiscale: **01962420830**  
 Denominazione: **Consorzio Autostrade Siciliane**

Verifica fattura

Fatt. n. 0020/12/2018  
 del 30/04/2018  
 € 2382,00 + IVA  
 Totale minuti  
 ridati: 50%  
 tariffa base -  
 Deltaplano 106176/101146  
 19/1/0111 (utn 28831383/0111  
 recup. 566/618  
 Ogni t 200,00  
 integrale  
 392,00 + IVA  
 cf 42-  
 4

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ONORARI**  
Valore unitario: **2300.00**  
Valore totale: **2300.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2392.00**  
Totale imposta: **526.24**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)


## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Avv. Carmelo Matafu'**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1932.00**  
Istituto finanziario: **Credito Siciliano**  
Codice IBAN: **IT67I0301916502000000110388**  
Codice ABI: **03019**  
Codice CAB: **16502**  
Codice BIC: **RSANIT3P**

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

**Copia per uso interno amministrativo**



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Bate (30/04/18)

Fax 020/72/2018

Dfu n° 1383/2011 remb

560/018 E 2000,00

Q42.

Determina n. 106 /AL

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

del Consorzio per le Autostrade Siciliane arch. Beringhelli Calogero nominato con decreto assessoriale n. 21/gnb del 12.08.2010 e prorogato con D.P.Reg.n. 603/Serv.17/S.G. del 05.11.2010.

VISTO il ricorso presentato dinanzi al Tribunale del Lavoro di Messina ad istanza di MISITI + 19, tendente ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità del rapporto di lavoro di ATE a tempo determinato e quella delle relative proroghe intervenute per le esigenze di servizio, col conseguente risarcimento danni;

RITENUTO necessario che il Consorzio, a tutela dei propri interessi, resista in giudizio nominando un legale che lo rappresenti e difenda;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Generale per la costituzione in giudizio dell'Ente, nonché l'attestazione dell'esistenza della disponibilità finanziaria sul competente cap.42 del bilancio in corso;

Il Dirigente Generale  
(avv. Olivia Gialabona)

DETERMINA

RESISTERE nel ricorso dinanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro promosso da MISITI Tommaso + 19 c/ C.A.S.;

CONFERIRE l'incarico di difesa con ogni più ampia facoltà di legge all'avv. , precisando che l'accettazione del presente incarico implica la liquidazione della parcella sulla base dei valori minimi della tariffa forense, che comunque non potrà superare i limiti di cui all'art.125, comma 11, del D.L. n.163/06;

IMPEGNARE la somma di euro 2.000/00 quale importo da liquidare a titolo di fondo spese sul capitolo 42 del corrente esercizio finanziario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(arch. Beringhelli Calogero)

Det. p  
158

4.179/012 Sent. 1<sup>a</sup>  
n. 652/010 Reg. Gen.  
n. 23570/012eron.  
ISTIA



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,  
all'udienza del 5 ottobre 2012 ha pronunciato — dando lettura del dispositivo e  
della contestuale motivazione — la seguente

SENTEZA

nel procedimento iscritto al n. 652/2010 R.G. e vertente

TRA

**Misiti Tommasa, Giunta Anna, Pino Teresa, La Malfa Carmela, Arrigo  
Donatella, Raccuia Walter, Lombardo Pina Maria, Benvenga Angela,  
Saporita Anna Maria, Mandanici Gaetana, De Gaetano Giuseppe  
Francesco, Caporlingua Grazia, Mazza Annunziata, Impalà Domenica,  
Lo Conti Petrocito Carmela, Ferruccio Rosalia Antonella, Russo Anna,  
Aliberti Santa, Barrilà Giovanna, Cundari Santa, elettivamente  
domiciliati in Messina via Feklice Bisazza n.30 presso lo studio dell'avv.  
Giuseppe Tribulato che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.**

RICORRENTI

CONTRO

**Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina V.le San Martino 1s. 143 n. 146  
presso lo studio dell'avv. Carmelo Matafù che lo rappresenta e difende — giusta  
determina n. 106/AL del 18.1.2011 — per procura in calce al ricorso notificato.**

RESISTENTE

OGGETTO: tempo determinato.

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28.1.2010 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito, Cas) nel periodo dal 1998 al 2008 in forza di ripetuti contratti a tempo determinato stipulati al fine di "sopprimere alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio" o talvolta conclusi non in forma scritta, chiedevano il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, con conseguente condanna di controparte alla corresponsione in loro favore di una somma a tal titolo pari alle retribuzioni lorde non percepite dalla data di messa in mora (19.6.2009) sino alla data di deposito della sentenza nonché di altra somma pari ad almeno 36 mesi di stipendio lordo dovuto ad un alle full-time comprensivo di tredicesima e quattordicesima mensilità, I.F.R. e delle indennità accessorie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 25.1.2011, contestava la fondatezza delle domande *ex adverso* avanzate, chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.

Depositate note difensive autorizzate sia da parte dei ricorrenti che del Consorzio (che eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito), all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza *ex art. 429 c.p.c.*

Ordine logico di trattazione impone di affrontare la questione relativa alla competenza per territorio.

Giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento. L'art. 413 comma V c.p.c. dispone che *"competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

E' pertanto evidente che nelle controversie relative ai dipendenti pubblici la competenza territoriale va individuata avendo riguardo al luogo in cui si trova l'ufficio cui è addetto il dipendente o prestava servizio al momento della fine dell'incarico (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2004, n. 15344), essendo per contro irrilevante il luogo ove si provvede alla gestione amministrativa del rapporto, che "ben può essere affidata, secondo le regole interne delle singole amministrazioni, ad uffici la cui localizzazione non coincide necessariamente con la sede di lavoro degli amministrati" (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21562 del 2007).

Tale orientamento interpretativo è stato fatto proprio dalla Suprema Corte con la sentenza n.3111/20012 relativa proprio ad una fatti-specie analoga a quella oggetto del presente giudizio.

Incontroversa è poi l'inderogabilità di tale disposizione che prevede una ipotesi di competenza territoriale esclusiva (cfr. Cass. 6 agosto 2002 n.11831) nonché pacifica è la rilevabilità d'ufficio della incompetenza per territorio, purché ciò avvenga entro l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., e cioè fino a quando non sia stata svolta attività istruttoria.

Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dalla copia dei contratti a temine in atti risulta che solo alcuni ricorrenti hanno prestato attività in caselli ricadenti nel circondario del Tribunale di Messina.

Individuato nel casello il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, deve individuarsi nel corrispondente Tribunale il giudice territorialmente competente.

Né, in senso contrario, pare potersi escludere che il casello sia un "ufficio", stante è la evidente volontà del legislatore di creare un collegamento diretto tra il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (ufficio cui è "addetto" il lavoratore, e non "amministrato" o "gestito") e il Giudice deputato a dare tutela. D'altra parte, è significativo che la Suprema Corte — sia pure in una controversia in materia di lavoro privato — ha ricondotto alla nozione di unità produttiva anche una postazione mobile quale è l'autoambulanza ed il relativo equipaggio (Cass. civ., sez. lav., n. 27114/09).

Per quanto sopra esposto, che preclude ogni ulteriore esame della controversia, dev'essere dichiarata - con separata ordinanza ai sensi del novellato art. 279 c.p.c. - l'incompetenza per territorio di questo Tribunale per i ricorrenti Lo Conti Petrocitta, Giunta, Pino, La malfa, raccuia, Arrigo, De gaetano, Cundari e Russo.

Il merito della controversia va invece esaminato in relazione ai rimanenti ricorrenti.

Dalla documentazione in atti (copie dei contratti di lavoro e attestazioni di servizio) risulta che i contratti hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze del Cas con mansioni di agente tecnico esattore in forza di numerosi contratti a termine, taluno dei quali prorogato, mentre l'assunto di parte attorea circa la esistenza di contratti non scritti non è stato smentito in maniera puntuale dal convenuto.

Esaminando i contratti impugnati dagli attori e prodotti in copia, deve ritenersi che la clausola di apposizione del termine a tali contratti sia nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 368/2001, non avendo il Cas ottemperato all'obbligo di specificare per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni produttive o organizzative o tecniche o sostitutive che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.


Come emerge dall'esame dei contratti *de quibus*, la p.a. datrice si è, infatti, limitata ad addurre, quale ragione giustificatrice dell'assunzione della ricorrente a tempo determinato, l'esigenza di "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", formula che, con tutta evidenza, non consente né alla lavoratrice né, se del caso, al giudice, di comprendere i motivi per i quali l'Ente necessiti, ai fini della regolare erogazione del servizio, delle prestazioni lavorative di dipendenti a tempo determinato.

In altri termini, la causale indicata nei contratti in oggetto non permette al singolo lavoratore di comprendere quale sia la specifica ragione posta a fondamento dell'apposizione del termine né, conseguentemente di verificare l'effettiva sussistenza e la durata della ragione alla base della sua assunzione.

Peraltro, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, il Consorzio, ove l'assunzione a termine fosse giustificata dall'assenza temporanea del titolare da sostituire, nei contratti individuali sottoscritti dalla ricorrente avrebbe dovuto indicare sia il nominativo del singolo dipendente che ella avrebbe dovuto sostituire, sia la causa della sua assenza dal servizio.

In detta pronuncia, infatti, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 nella parte in cui, sopprimendo l'art. 1 comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962, avrebbero abolito l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito, quale condizione di licetità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente, ritenendo che il legislatore, con detti articoli, non abbia, in realtà, innovato, sotto il profilo che qui interessa, la disciplina contenuta nella L. n. 230/1962.

Ad avviso della Corte Costituzionale, infatti, l'obbligo del datore di lavoro di specificare le ragioni produttive, tecniche, organizzative e sostitutive, previsto all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 368/2001, si traduce necessariamente, con riguardo a queste ultime, nell'obbligo di indicare per iscritto, sia il nominativo del lavoratore da sostituire, sia la causa della sua sostituzione.

Diversamente, infatti, sostiene il Giudice delle Leggi, non sarebbe possibile verificare la trasparenza, la veridicità, né l'immodificabilità in costanza di rapporto delle esigenze temporanee per soddisfare le quali si ricorre all'assunzione a termine. 

Quanto sin qui esposto vale non solo per i contratti a tempo determinato stipulati dai ricorrenti ma anche e a maggior ragione per l'attività lavorativa prestata dagli stessi a termine senza però aver sottoscritto il relativo contratto, circostanza, quest'ultima, rimasta incontestata.

Quanto alle conseguenze della declaratoria di nullità del termine, deve, innanzitutto ritenersi che l'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

*con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. [...]”, non sia stato abrogato dall’art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001, e che pertanto tale disposizione normativa, a far data dalla sua introduzione nell’ordinamento, non sia, ad oggi, mai venuta meno.*

Infatti, poiché la norma di cui all’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinando in modo specifico gli effetti consequenziali all’illegitima assunzione a termine nel settore del lavoro pubblico c.d. privatizzato, è norma di carattere speciale, la successiva disciplina generale dettata dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 368/2001, ancorché incompatibile, non può esplicare rispetto ad essa l’efficacia abrogativa di cui all’art. 15 delle Preleggi.

Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo che al momento dell’introduzione nell’ordinamento della disciplina speciale di cui all’art. 36 comma 5 in parola, la normativa allora vigente sui rapporti di lavoro a tempo determinato (L. n. 230/1962) già prevedeva, per la generalità dei casi, la conversione in rapporti a tempo indeterminato dei contratti a termine illegitimamente stipulati, risultando così evidente l’intenzione del legislatore di sottrarre il datore di lavoro pubblico all’applicazione di una simile sanzione.

Nel pubblico impiego, vige pertanto una normativa speciale che impedisce il rimedio della “conversione” del contratto ma impone il risarcimento del danno (art. 36 d.lgs. 165/01). Come è noto, già la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell’Unione hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla legittimità di tale norma. In particolare, la CGE ha sancito che il rimedio della conversione non è l’unico adatto a rispettare le previsioni dell’accordo quadro, in quanto lo Stato membro può prevedere altre misure purché le medesime si traducano in una sanzione effettiva (causa Causa C-53/04 - Marrosu e Sardino contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate).

Condividendo il progresso giurisprudenziale e in particolare la ritenuta conformità dell’art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001, sia al principio

costituzionale di egualanza invocato dalla ricorrente, stante la indubbia diversità tra il momento genetico del lavoro privato e quello del lavoro pubblico ove vige il principio fondamentale dell'accesso mediante concorso previsto dall'art. 97 comma III Cost. (cfr. Corte Cost. n.89/03) sia al diritto comunitario (v. sentenza C.G.C.E nella causa C- 212-04 – Adeneler del 4 luglio 2006, Marrosu-Sardino nel procedimento C-53/04 e Vassallo nel procedimento C-180/04 del 7 settembre 2006 nonché ordinanza C.G.C.E 1 ottobre 2010 Affatato nel procedimento C-3/2010 in ordine alla possibilità che l'ordinamento interno preveda sanzioni anche alternative alla tutela conservativa, idonee a soddisfare l'effetto utile delle prescrizioni comunitarie, e tra queste anche il risarcimento del danno quale strumento idoneo a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato), a parere di questo incidente non è necessario né sollevare una questione di legittimità costituzionale né procedere ad alcuna disapplicazione della normativa nazionale, poiché tale mezzo deve considerarsi *extrema ratio* praticabile solo ove non sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente adeguata.

Da tale premessa derivano rilevanti conseguenze in tema di diritto al risarcimento del danno ex art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001.

Il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore del settore pubblico per l'illegittima apposizione del termine, previsto dall'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo della conversione del rapporto è chiamato a soddisfare i principi comunitari di effettività ed equivalenza, ossia a costituire una misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (misura che deve essere appunto, effettiva e dissuasiva), e, al contempo, non meno favorevole di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza).

Pertanto, in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, i suddetti principi comunitari imprimono al risarcimento del danno di cui all'art. 36 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 la valenza di una misura sanzionatoria della condotta abusiva datoriale.

Ne consegue che, in caso di abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine, l'esigenza di interpretare ed applicare l'art. 36 comma 5 in modo conforme al diritto dell'Unione conduce a riconoscere al lavoratore un risarcimento dei danni che non sia vincolato ad un puntuale accertamento, nell'*ante* nel *quantum*, dell'effettivo pregiudizio da questi sofferto in conseguenza dell'abuso datoriale (da qui il ricorso della giurisprudenza di merito nazionale a vari criteri di liquidazione quali l'importo della retribuzione che sarebbe stata riscossa in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato; il valore minimo del danno provocato da un licenziamento illegittimo in tutela reale sommato alle quindici mensilità sostitutive della reintegrazione; l'indennità riconosciuta per l'illegittimo licenziamento in tutela obbligatoria, etc.).

In ordine al *quantum debetur*, escludendo la possibilità di condannare la p.a. alla corresponsione dell'indennità omnicomprensiva di cui all'art. 32 comma 5 della L. n. 183/2010 in quanto l'applicazione di tale istituto, per espresso dettato normativo, presuppone la previa conversione del rapporto di lavoro con termine nullo in rapporto a tempo indeterminato, si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito che si richiama all'art. 18 legge 300/70, in quanto la ricorrente ha ad oggi perso il proprio posto di lavoro: ciò sia in relazione al requisito dimensionale che sicuramente ricorre, sia perché la CGE impone che la sanzione dello Stato debba avere necessariamente carattere deterrente per evitare gli abusi dell'utilizzo dei contratti a termine.

Reputa infatti il Tribunale che il meccanismo più appropriato per rendere la misura risarcitoria adeguata ed effettiva, cioè idonea a riparare il danno sofferto e dotata di quella forza dissuasiva propria dei meccanismi sanzionatori, è quello riprodotto nei commi IV e V dell'art. 18 della L. n. 300/70. E' questo infatti l'unico istituto attraverso il quale il Legislatore ha inteso monetizzare il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione. Per le ragioni esposte si ritiene che commisurando il risarcimento al valore minimo del danno provocato dall'intimazione del licenziamento invalido (pari a cinque mensilità quale

indennizzo sanzionatorio previsto dall'art. 18 comma 4 St. Lav.) ed aggiungendo la misura sostitutiva della reintegro (pari a 15 mensilità ai sensi dell'art. 18 comma 5 St. Lav.) si pervenga all'applicazione della normativa nazionale in termini compatibili con la disciplina comunitaria in adesione ai precetti contenuti nelle richiamate decisioni della Corte di Giustizia Europea.

In relazione al risarcimento del danno il Cas ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 392/ 2012 che, nel fissare il principio di diritto secondo cui "nell'area del pubblico impiego privatizzato non trova applicazione il d.lgs. 30.3.2001 n. 368 in quanto è presente nel nostro assetto ordinamentale, con la disposizione di cui all' art. 36 d.lgs. 5.9.2001 n. 165, un sistema sanzionatorio capace di prevenire prima e sanzionare poi in forma adeguata l'utilizzo abusivo da parte della PA , dei contratti o dei rapporti a tempo determinato" e quindi alternativo a quello disciplinato dal d.lgs. n. 368/2001 ha però previsto il risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore la cui sussistenza necessita di adeguata prova.

Tale pronuncia non appare però condivisibile perché da un lato afferma la presenza di un regime sanzionatorio adeguato ed efficace definendolo addirittura "alternativo" a quello disciplinato dall'art. 5 d.lgs. n.368/01 e dall' altro finisce per svuotarlo completamente di contenuto.

Ed infatti nel corpo della motivazione la Suprema Corte fa riferimento alla giurisprudenza consolidata in tema di danno da perdita di chance o di danno biologico secondo cui gli stessi vanno provati in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e quindi anche attraverso la prova per presunzioni mentre, nel caso in esame, si è fuori da tale ipotesi, trattandosi di un risarcimento del danno tipizzato, fissato in una previsione legislativa (appunto l' art. 36 comma 5 d.lgs .n. 165/2001 che testualmente recita "il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative").

Pertanto, così come in materia di risarcimento del danno derivante dall'illegittimità del licenziamento (sia esso in regime di tutela reale che in regime di tutela obbligatoria) mai la giurisprudenza ha ritenuto che lo stesso necessitasse

di apposita prova essendo lo stesso previsto per legge ed essendo rimesso al giudice solo la quantificazione dello stesso all'interno di una minimo ed un massimo, analogamente in tema di risarcimento del danno derivante dalla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori nessun onere probatorio va posto a carico del lavoratore.

Ora, appare dunque probabile ritenere che la Corte, con la decisione richiamata dal Cas, abbia voluto - indicando "*il risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore*" - verosimilmente far riferimento ai c.d. danni ulteriori.

E di tali danni ulteriori effettivamente gli odierni attori non hanno fornito prova alcuna, sicché l'ulteriore richiesta risarcitoria dagli stessi avanzata in ricorso, seguendo le ordinarie regole in tema di riparto degli oneri probatori, va disattesa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Cas va pertanto condannato a corrispondere a ciascun ricorrente un importo complessivamente pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto.

Trattandosi di credito nei confronti della pubblica amministrazione, tale somma va maggiorata secondo i criteri dettati dall'art. 22 comma 36 legge n. 724 del 1994, e cioè con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (v. Corte Cost. n. 82 del 2003; Corte Cost. n. 459 del 2000) e poiché il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sorge dalla data del licenziamento, *recte* della cessazione del rapporto di lavoro, da questa stessa coincidente con la scadenza dell'ultimo contratto oggetto di causa decorrono gli accessori del credito.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquida in favore dei ricorrenti come da dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Misiti Tommaso, Giunta Anna, Pino Teresa, La Maifa Carmela, Arrigo Donatella, Raccuia Walter, Lombardo Pina Maria, Benvenuta Angela, Saporita Anna Maria, Mandanici Gaetana, De Gaetano Giuseppe, Francesco Caporlingua, Grazia, Mazza

Annunziata, Impalà Domenica, Lo Conti Petrocito Carmela, Ferruccio Rosalia Antonella, Russo Anna, Aliberti Santa, Barrilà Giovanna, Cundari Santa con ricorso depositato in data 28.1.2010 nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:

- decide come da separata ordinanza in relazione alla posizione di Giunta Anna, Pino Teresa, La Malfa Carmela, Arrigo Donatella, Raccuia Walter, De Gaetano Giuseppe, Lo Conti Petrocito Carmela, Russo Anna e Cundari Santa;
- in parziale accoglimento delle domande proposte da Misiti Tommaso, Lombardo Pina Maria, Benvenga Angela, Saporita Anna Maria, Mandanici Gaetana, Caporlingua Grazia, Mazza Annunziata, Impalà Domenica, Ferruccio Rosalia Antonella, Aliberti Santa e Barrilà Giovanna, dichiara l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati dai sindacati ricorrenti nel periodo dal 1998 al 2008 con il Consorzio per le Autostrade Siciliane e, per l'effetto, condanna l'Ente convenuto alla corresponsione in favore di ciascuno di essi a titolo di risarcimento del danno una somma pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorarsi con interessi legali dalla data di scadenza dell'ultimo contratto a termine al soddisfatto;
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Misiti Tommaso, Lombardo Pina Maria, Benvenga Angela, Saporita Anna Maria, Mandanici Gaetana, Caporlingua Grazia, Mazza Annunziata, Impalà Domenica, Ferruccio Rosalia Antonella, Aliberti Santa e Barrilà Giovanna, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.

Messina, 5 ottobre 2012

L'Assistente Giudiziario  
Romeo Lettia

Il Giudice del Lavoro  
(dott.ssa Laura Romeo)





E copia confeziale d'Ufficio  
Massimo, il 11 OTT 2012  
di ANGELO